

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2133 del 11/05/2020
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI DI CONCESSIONE ; COMUNE: ALTA VALTIDONE (PC) ; CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONCELLO ; USO: AGRICOLO - CONCESSIONARIO: AZIENDA AGRICOLA FALCONETTI ALESSANDRO DI FALCONETTI ALESSANDRO - SISTEB: PC19T0029 ; SINADOC: 10794/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2206 del 11/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici MAGGIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI DI CONCESSIONE –  
COMUNE: ALTA VALTIDONE (PC) – CORSO D’ACQUA:  
TORRENTE TIDONCELLO – USO: AGRICOLO -  
CONCESSIONARIO: AZIENDA AGRICOLA FALCONETTI  
ALESSANDRO DI FALCONETTI ALESSANDRO - SISTEB:  
PC19T0029 – SINADOC: 10794/2019**

**VISTI:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”,
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”,
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”,
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8,

la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;

- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

**DATO ATTO CHE**, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo,

**VISTA** la domanda acquisita al protocollo ARPAE n° PG/2019/46274 del 22/03/2019 con la quale l’Az. Agr. Falconetti Alessandro in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Falconetti Alessandro – impresa individuale con sede in Comune di Alta Val Tidone (PC) – C.F.: FLCLSN90M28M102M

– P.iva: IT 01556780334 – ha chiesto ai sensi della LR n° 7/2004 la concessione per occupazione di area demaniale di circa metri quadri 1850, ubicata in sponda destra del Torrente Tidoncello, in località Alberta del Comune di Alta Val Tidone (PC) ed identificata catastalmente al fronte del mappale 287, foglio 3 NCT del Comune di Alta Val Tidone ( sezione di Pecorara) da adibire ad uso agricolo;

**PRESO ATTO:**

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell'area in oggetto avvenuta in data 12/06/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 188 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- della nota assunta al protocollo ARPAE n° PG/2019/132761 del 27/08/2019 con la quale l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio area Affluenti Po, ha espresso, parere idraulico di competenza, favorevole con prescrizioni, al rilascio della concessione in oggetto;

- della nota assunta al protocollo ARPAE n° PG/2019/151496 del 02/10/2019 con la quale il Comune di Alta Val Tidone ha espresso parere positivo al rilascio della concessione in oggetto per quanto attiene agli aspetti urbanistici, ambientali, paesaggistici con prescrizioni;

**RAMMENTATO** che, avendo accertata l'occupazione abusiva dell'area in questione, si è proceduto all'applicazione della sanzione amministrativa con verbale di accertamento N. 6 del 11/06/2019 per violazione dell'art. 21, comma 1) della L.R. n° 7 del 15 aprile 2004 nei confronti di Falconetti Alessandro ed obbligato in solido l'Az. Agr. Falconetti Alessandro;

**DATO ATTO** che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi:

- in data 27/02/2019 euro € 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;

- in data 04/05/2020 euro 132,02 a titolo di canone relativo all'annualità 2020 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Demanio Emilia Ovest;

- in data 08/01/2020 euro 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale, pagato mediante bonifico bancario intestato alla “Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale”, ai sensi dell'art. 20 comma 11, della L.R. n° 7/2004 s.m.i.;

**DATO ALTRESI' ATTO** che il richiedente:

con nota acquisita al prot. ARPAE n° PG/2019/195388 del 19/12/2019 ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 19/12/2019;

- con nota acquisita al prot. ARPAE n° PG/2020/58537 del 21/04/2020 per ha presentato istanza di rateizzazione dell'importo complessivo dovuto per le annualità di occupazione senza titolo;

**RITENUTO** pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa;

**RESO NOTO CHE:**

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

### **DETERMINA**

**per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate**

**a)** di concedere ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., all'Az. Agr. Falconetti Alessandro in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Falconetti Alessandro – impresa individuale con sede in Comune di Alta Val Tidone (PC) – C.F.: FLCLSN90M28M102M – P.iva: IT 01556780334 - la concessione per l'occupazione di area demaniale di circa metri quadri 1850, ubicata in sponda destra del Torrente Tidoncello, in località Alberta del Comune di Alta Val Tidone (PC) ed identificata catastalmente al fronte del mappale 287, foglio 3 NCT del Comune di Alta Val Tidone ( sezione di Pecorara) da adibire ad uso agricolo;

**b) di stabilire** che la concessione **ha validità fino al 31/12/2025**;

**c) di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

**d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare;

**e) di stabilire** che:

- il canone è fissato, come indicato nell'allegato disciplinare, indicato secondo la quota del anno 2019;
- tale importo è soggetto all'adeguamento annuo derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

#### **DA' ATTO CHE**

- 1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- 2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- 3) per ogni effetto di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- 4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- 5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 risulta inferiore ad euro 200;

#### **RENDERE NOTO CHE:**

- 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- 2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la

trasparenza 2019-2021 di Arpae;

3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;

4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

**La Dirigente Responsabile del**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

**Dott.ssa Adalgisa Torselli**

**(originale firmato digitalmente)**

## DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PC19T0029 a favore dell'Azienda Agricola Falconetti Alessandro, P.IVA 01556780334, in persona del legale rappresentante Falconetti Alessandro, CF FLC LSN 90M28 M102M, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

### **Art. 1 - Oggetto della concessione**

La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale in sponda destra del T. Tidoncello in loc. Alberta, identificata al fronte del mappale 287 del foglio 3 del N.C.T. del comune di Alta Val Tidone (sezione di Pecorara) per uso agricolo su una superficie complessiva di 1850 m<sup>2</sup>, come da planimetria agli atti.

### **Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione**

La concessione ha efficacia sino al **31/12/2025** e potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

### **Art. 3 - Revoca e/o decadenza**

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare; la subconcessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone

### **Art. 4 - Canone , cauzione e spese**

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale di € 127,89 per il 2019 ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 e s.m. e i.;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2020 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € 250,00;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità**

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Art. 6 - Obblighi e condizioni generali**

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per : -la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto; -la conservazione dei beni concessi; -la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'**Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico**

Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere di Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di Piacenza, prot. ARPAE N° 132761 del 28/08/2019 e di seguito riportate:

*“1. La concessione viene accordata al fine di permettere al concessionario la coltivazione ed il godimento dei prodotti agricoli.*

*2. Questo Servizio si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombro dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta.*

*3. Resta vietata la costruzione di qualsiasi opera di difesa artificiale delle sponde, sia con materiale pietroso che con piantumazione di alberi e cespugli.*

*4. È fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po - Ambito di Piacenza.*

5. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i., in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 metri.

6. Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno.

7. Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

8. La concessione è soggetta a revoca in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse come pure in caso di inadempienza alle norme e condizioni sopra riportate.

9. Il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto della presente autorizzazione.”

#### **Art. 8- Prescrizioni di ordine paesaggistico/ambientale**

Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Comune di Alta Val Tidone, prot. ARPAE N° 151496 del 2/10/2019 e di seguito riportate:

1. Ogni modifica allo stato dei luoghi dovrà essere preventivamente autorizzata, Ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
2. Riguardo alla salvaguardia in materia ambientale si tengano presenti le prescrizioni dettate dalle Norme del PTCP, relativamente alle porzioni areali comprese in Alveo inciso A2;

#### **Art. 9 - Modalità di trattamento dei dati**

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

#### **Art. 10 - Decorrenza della validità del provvedimento**

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

**Disciplinare sottoscritto dal sig Falconetti Alessandro (CF FLC LSN 90M28 M102M) in qualità di rappresentante legale pro tempore dell'azienda agricola Falconetti Alessandro in data 19/12/2019 per presa visione e accettazione**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**